

**DELIBERAZIONE 19 MARZO 2015**  
**112/2015/R/EEL**

**DISPOSIZIONI URGENTI IN MERITO ALLE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE A FORTE**  
**CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA, PER L'ANNO 2014**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 19 marzo 2015

**VISTI:**

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 (di seguito: Direttiva 2003/96/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto legge 91/14);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11;
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2013, 340/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 340/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 ottobre 2013, 437/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 437/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 ottobre 2013, 461/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 467/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2014, 106/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 106/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2014, 148/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 148/2014/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 385/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 385/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2014, 518/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 518/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2014, 635/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 635/2014/R/eel);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2014, 666/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 666/2014/R/eel);
- il Rapporto dell’Autorità del 19 febbraio 2015, 59/2015/I/eel, sulla prima applicazione delle misure di agevolazione per le imprese a forte consumo di energia in attuazione dell’articolo 39, comma 3, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (di seguito: Rapporto 2013);
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01 del 28 giugno 2014 “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” (di seguito: Comunicazione 2014/C 200/01);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 aprile 2013 (prot. Autorità 15491 del 26 aprile 2013), recante “Indirizzi per l’attuazione dell’articolo 39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia” (di seguito: comunicazione 24 aprile 2013);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico del 24 luglio 2013 (prot. Autorità 26064 del 24 luglio 2013), recante il secondo atto di indirizzo per l’attuazione dell’articolo 39 del decreto legge 83/12 concernente la rideterminazione degli oneri generali del sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia (di seguito: comunicazione 24 luglio 2013);
- la comunicazione del Presidente dell’Autorità (prot. n. 6161 del 20 febbraio 2015) al Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: comunicazione 20 febbraio 2015);
- la comunicazione del Ministro dello Sviluppo Economico al Presidente dell’Autorità (prot. Autorità 9344 del 19 marzo 2015).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 prevede che con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, in applicazione dell’articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE, siano definite le imprese a forte consumo di energia;
- il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, ha adottato il decreto 5 aprile 2013, che definisce specifici requisiti e parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia elettrica, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 39, comma 3, del decreto legge 83/12;

- con comunicazione 24 aprile 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha trasmesso all’Autorità un primo atto di indirizzo per l’attuazione del sopracitato articolo 39, del decreto legge 83/12 (di seguito: primo atto di indirizzo) per il riconoscimento delle agevolazioni sugli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica, seguito da un secondo atto di indirizzo, a integrazione del primo, con comunicazione 24 luglio 2013;
- il primo atto di indirizzo ha previsto che l’Autorità, dopo una fase di prima applicazione, una volta acquisiti i dati comunicati dalle imprese, elabori un rapporto sulla rimodulazione degli oneri di sistema anche ai fini della valutazione di un’eventuale revisione e razionalizzazione dell’insieme delle agevolazioni a vario titolo vigenti nel settore elettrico.

**CONSIDERATO CHE:**

- in seguito all’acquisizione degli indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico, con la deliberazione 340/2013/R/eel, l’Autorità ha stabilito che a partire dal 1 luglio 2013 le imprese a forte consumo di energia elettrica che ne abbiano titolo possano richiedere le agevolazioni loro spettanti;
- con la deliberazione 437/2013/R/eel, l’Autorità ha definito le modalità operative per la prima costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa);
- con la deliberazione 467/2013/R/eel, l’Autorità ha definito le modalità di prima applicazione delle disposizioni del decreto 5 aprile 2013 in materia di agevolazioni relative agli oneri generali di sistema per le imprese a forte consumo di energia elettrica;
- il periodo di prima applicazione di cui al precedente punto è relativo al periodo intercorrente dal 1 luglio 2013 al 31 dicembre 2014;
- in relazione al suddetto periodo di prima applicazione, con la deliberazione 467/2013/R/eel, al fine di bilanciare l’esigenza di far pervenire tempestivamente alle imprese a forte consumo di energia elettrica il contributo loro spettante con quella di assicurare il principio di effettività dei consumi di energia elettrica a cui si applicano le agevolazioni, l’Autorità ha previsto:
  - un’anticipazione del beneficio, relativa al secondo semestre 2013, prendendo a riferimento i dati di consumo (effettivi) del 2012, salvo procedere alla successive verifiche e ai conseguenti conguagli in forza dei dati effettivi del secondo semestre 2013, appena disponibili;
  - di estendere a tutto il primo periodo di applicazione il meccanismo di riconoscimento delle agevolazioni secondo la sopra descritta modalità di acconto/conguaglio;
- ai fini di quanto sopra, la deliberazione 467/2013/R/eel ha, pertanto, prescritto a Cassa di erogare:

- a. un anticipo sulle agevolazioni spettanti con riferimento al secondo semestre 2013 entro il 31 marzo 2014, a titolo di acconto e salvo conguaglio (commi 2.3 e 2.8 della citata deliberazione);
  - b. un conguaglio degli importi oggetto di anticipazione di cui al precedente punto a) a valle dell'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica con i dati di consumo di energia elettrica effettivi per il 2013 (comma 2.10);
  - c. un successivo anticipo delle agevolazioni spettanti con riferimento al 2014;
- la Cassa ha reso disponibile un portale (accessibile dal 21 ottobre 2013 al 2 dicembre 2013) finalizzato alla raccolta delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti di cui all'art. 2, del decreto 5 aprile 2013, sulla cui base è stato costituito il primo elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica (con i dati relativi all'anno 2012);
  - con la deliberazione 385/2014/R/eel, l'Autorità ha esteso le modalità di riconoscimento delle agevolazioni previste con la deliberazione 467/2013/R/eel alle imprese ricomprese in una rete interna di utenza.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 106/2014/R/eel, l'Autorità ha approvato la proposta trasmessa dalla Cassa, ai sensi del comma 6.1 della deliberazione 467/2013/R/eel, riguardante le modalità e le tempistiche per il riconoscimento delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia con riferimento agli anni 2013 e 2014;
- con la deliberazione 148/2014/R/eel, l'Autorità ha introdotto un sistema di garanzie di pagamento per l'eventuale ripetizione di importi erogati a soggetti che successivamente risultino non averne titolo per qualunque motivo, definendo contestualmente le modalità di rilascio delle predette garanzie;
- la medesima deliberazione 148/2013/R/eel dispone, altresì, che i soggetti beneficiari possano svincolare gli importi a essi spettanti, erogati a titolo di acconto per il periodo 2013, previa presentazione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa e che, per il periodo intercorrente dal 31 marzo 2014 fino alla data della valuta di accredito degli importi al beneficiario, la Cassa riconosca gli interessi sugli importi rilasciati a titolo di anticipazione (ai sensi del comma 2.3 della deliberazione 467/2013/R/eel) a un tasso pari a quello ottenuto dalla Cassa medesima sui propri conti di gestione, al netto delle imposte;
- per il riconoscimento degli importi delle anticipazioni per il periodo 1 luglio 2013 – 31 dicembre 2013 sono state complessivamente presentate 1.473 fideiussioni a fronte delle quali sono state erogate agevolazioni per oltre 150 milioni di euro;
- in data 2 settembre 2014 la Cassa ha riaperto il portale per l'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica con i dati del 2013;
- alla data attuale, risulta che:

- a. 2.651 soggetti che si erano iscritti al primo elenco rilasciando i dati relativi al 2012 hanno presentato una nuova dichiarazione con i dati del 2013;
  - b. 333 soggetti che avevano presentato la dichiarazione contenente i dati per il 2012 non hanno reso alcuna dichiarazione con riferimento al 2013;
  - c. 242 “nuovi” soggetti si sono iscritti per la prima volta all’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica rilasciando i dati per il 2013;
- con la deliberazione 666/2014/R/eel, l’Autorità ha esteso l’obbligo di rilasciare una preventiva garanzia fideiussoria anche in relazione alle somme da conguagliare con riferimento al periodo 1 luglio – 31 dicembre 2013, non essendo venute meno le esigenze che hanno giustificato l’istituzione del sistema di garanzie per l’eventuale ripetizione di importi indebitamente erogati;
- con la deliberazione 635/2014/R/eel l’Autorità ha, altresì, istituito un meccanismo di recupero dei costi sostenuti dalla Cassa per l’attuazione delle disposizioni in materia di agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, che prevede che i suddetti costi siano posti a carico delle medesime imprese beneficiarie in occasione dell’erogazione dei conguagli annuali.

**CONSIDERATO CHE:**

- il procedimento instaurato davanti la Commissione europea a seguito della notifica delle misure istitutive delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, in ossequio alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, è ancora in corso.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la comunicazione 20 febbraio 2015 l’Autorità, in conformità con quanto previsto dal primo atto di indirizzo, ha trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico il Rapporto 2013, che espone le risultanze relative al primo anno di applicazione delle misure istitutive di agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica;
- il Rapporto 2013 ha messo in evidenza alcune criticità dei meccanismi attuativi di cui alla deliberazione 467/2013/R/eel, con particolare riferimento:
  - a. al meccanismo di acconto/conguaglio;
  - b. al sistema di garanzie introdotto con la deliberazione 148/2014/R/eel ed estese con la deliberazione 666/2014/R/eel;
- in relazione alla lettera a) del precedente punto, è stato rilevato che, benché tale meccanismo risponda all’esigenza di consentire una tempestiva erogazione delle agevolazioni in parola alle imprese interessate, con riferimento al primo periodo di applicazione delle stesse, ha tuttavia generato complessità ulteriori, ad esempio: (i) nei casi di ripetizione di somme erogate a titolo di acconto a imprese che, sebbene qualificate come energivore sulla base dei dati di consumo relativi all’anno 2012

tuttavia hanno perso tale qualifica sulla base dei medesimi dati relativi al 2013, (ii) ovvero nei casi di ripetizione di somme erogate a imprese che, ai fini del conguaglio, non hanno presentato alcuna dichiarazione per l'anno 2013;

- il Rapporto 2013 evidenzia che il sistema di garanzie di cui alla precedente lettera b), è tuttavia piuttosto oneroso, sia per le imprese beneficiarie (che devono ottenere una fideiussione) sia per la Cassa (in ragione dell'attività di gestione delle medesime garanzie e di controllo su queste ultime);
- tale sistema di garanzie, introdotto inizialmente per fare fronte all'urgenza, segnalata negli atti di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico, di procedere tempestivamente all'erogazione di acconti per il primo semestre di applicazione delle agevolazioni, non si presta a un funzionamento a regime, dal momento che il succedersi di acconti e conguagli erode la possibilità, per i soggetti beneficiari, di ottenere ulteriori garanzie dal sistema creditizio, atteso che le fideiussioni rilasciate a garanzia degli acconti non si estinguono al momento dell'erogazione del conguaglio;
- tuttavia, nonostante le predette criticità, il sistema di garanzie non può essere rimosso in presenza di un meccanismo di acconto/conguaglio, in quanto esso costituisce l'unico strumento che può garantire una pronta ripetizione delle somme erogate a titolo di acconto a soggetti che, in sede di conguaglio, non risultino più inclusi negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica; simile ipotesi non è peraltro infrequente, come dimostrato dagli elementi emersi dalla prima esperienza applicativa della regolazione relativa agli anni 2012 e 2013;
- al fine di ovviare alle criticità sopra evidenziate, il Rapporto 2013 ha segnalato l'opportunità di introdurre alcune modifiche al meccanismo previsto dalla deliberazione 467/2013/R/eel e, in particolare ha prospettato:
  - il mantenimento del principio di "effettività" delle agevolazioni, per cui le agevolazioni sono riconosciute solo a fronte di effettivi consumi e di effettivo possesso dei requisiti richiesti, accertati rispetto all'anno di riferimento;
  - l'eliminazione del meccanismo di acconto, introdotto nel 2013 che, come mostrato dall'esperienza acquisita, ha determinato criticità, in particolare derivanti dalla necessità di recuperare acconti erogati a imprese che non si sono confermate come appartenenti all'elenco delle imprese a forte consumo di energia in base ai dati definitivi;
  - l'anticipazione temporale del momento previsto di erogazione dell'agevolazione relativa all'anno  $t$ , da dicembre dell'anno  $t+1$  a settembre dell'anno  $t+1$ , prevedendo un'apertura anticipata della raccolta dati al periodo maggio-giugno (attualmente avviene in settembre-ottobre) per i soggetti che a tale data hanno già presentato la dichiarazione IVA (necessaria ai fini della rilevazione del volume d'affari adoperato ai fini del calcolo dell'indice di intensità di costo dell'energia elettrica, a sua volta, necessario a determinare l'accesso al meccanismo e il livello di agevolazione) e lasciando comunque adeguato tempo per l'incrocio dei

- dati forniti dalle imprese energivore con i dati rilevati dalle imprese distributrici;
- una “sessione suppletiva” di presentazione delle dichiarazioni da effettuarsi nel periodo intercorrente dal 1 al 31 ottobre per le imprese che non hanno presentato la dichiarazione nella sessione di maggio-giugno, dato che il termine per la presentazione della dichiarazione IVA è fissato al 30 settembre;
- il Rapporto 2013 ha evidenziato inoltre che le ipotesi di cui al precedente punto comportano un beneficio per il sistema in termini di :
    - alleggerimento degli oneri per le imprese, non essendo più necessaria la fideiussione per gli acconti;
    - anticipazione di circa 3 mesi del momento di erogazione delle agevolazioni a consuntivo (a fronte della soppressione delle erogazioni in acconto a fine marzo) per i soggetti che presentano la dichiarazione entro il 30 giugno;
    - semplificazione della complessità del meccanismo con conseguente riduzione degli oneri gestionali sostenuti dalla Cassa e posti a carico, in ultima analisi, dei beneficiari della misura;
  - il Rapporto 2013 ha tuttavia evidenziato anche che le erogazioni relative all’anno di competenza 2014 potranno essere effettuate posto che il procedimento di verifica della compatibilità delle misure a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica con le norme europee in materia di aiuti di Stato si concluda positivamente;
  - a seguito della pubblicazione del Rapporto 2013, non sono state ricevute osservazioni negative dai soggetti beneficiari o da loro associazioni esponenti sulla proposta di semplificazione contenuta nel medesimo Rapporto;
  - peraltro, le agevolazioni relative al periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2014 da applicare ai punti di prelievo in media, alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui al comma 3.1 della medesima deliberazione 467/2013/R/eel potranno essere pubblicate solo a valle della conclusione positiva del suddetto procedimento.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 3, della deliberazione 467/2013/R/eel prevede le modalità di riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2014, disponendo, tra l’altro:
  - che entro il 31 dicembre 2014, l’Autorità pubblichi le agevolazioni per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2014 da applicare ai punti di prelievo in media, alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
  - che la Cassa eroghi un’anticipazione sulle suddette agevolazioni;
- ai sensi del comma 6.1, lettera b), della deliberazione 467/2013/R/eel, le anticipazioni per le agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica di

competenza 2014 devono essere effettuate “*non appena possibile, e comunque entro il 31 marzo 2015*”;

- il paragrafo 2.1.2, dell’Allegato A alla deliberazione 666/2014/R/eel prevede che “*Per il calcolo dell’importo da riconoscere in via di acconto per l’anno 2014, si applica quanto stabilito dal comma 3.4 della deliberazione 467/2013/R/eel secondo le modalità operative individuate dall’Autorità ai sensi del punto 2 della deliberazione 148/2014/R/eel la Cassa*”;
- l’eliminazione dell’attuale meccanismo di acconto/conguaglio (che permetterebbe la rimozione del sistema di garanzie fideiussorie) e la connessa erogazione anticipata delle agevolazioni a consuntivo entro settembre 2015, come chiarito nel Rapporto 2013, richiede che le attività prodromiche al rilascio delle predette agevolazioni siano compiute nel rispetto delle strette tempistiche prospettate nel richiamato Rapporto; in particolare, rientrano tra le predette attività
  - l’elaborazione dei dati necessari per la compilazione della dichiarazione che le imprese interessate devono rilasciare al fine di accedere alle agevolazioni (il costo di riferimento corrispondente al prezzo finale dell’energia elettrica acquistata sul mercato, di cui all’art. 4 comma 2, lettera b) del decreto 5 aprile 2013);
  - l’apertura anticipata del portale di Cassa per l’aggiornamento dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica con i dati 2014;
  - l’espletamento da parte delle imprese interessate di tutte le ulteriori formalità loro prescritte per poter accedere alle agevolazioni in commento (ad esempio, anticipando la presentazione della dichiarazione IVA rispetto al termine ultimo previsto dalla normativa vigente);
- l’implementazione tempestiva dei predetti adempimenti, al fine di consentire l’erogazione dei conguagli entro il termine del prossimo settembre, non è compatibile con il tempo che richiede ordinariamente lo svolgimento di un’attività di consultazione ai sensi della deliberazione 649/2014; peraltro, l’unica soluzione alternativa a quella sopra descritta (eliminazione dell’erogazione in acconto e anticipazione della fase di erogazione a conguaglio) sarebbe quella di mantenere l’attuale configurazione acconto/conguaglio unitamente al sistema di garanzie da rilasciare in sede di acconto, attesa l’impossibilità di rimuovere tale meccanismo senza generare rischi eccessivi per il sistema e la generalità dei clienti finali;
- in tale contesto, le garanzie partecipative potrebbero essere comunque adeguatamente assicurate assegnando un termine, ai sensi del comma 5.2 della deliberazione 649/2014, entro il quale i soggetti interessati abbiano facoltà di motivare eventuali esigenze per mantenere l’attuale disciplina o formulare osservazioni sul presente provvedimento;
- inoltre, poiché l’esito del procedimento attualmente in corso davanti la Commissione europea potrebbe comportare, sulla base di quanto previsto dalla Comunicazione 2014/C 200/01, l’adozione di misure di aggiustamento dell’attuale disciplina delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica, non è



possibile al momento determinare le regole definitive per il riconoscimento delle suddette agevolazioni.

**CONSIDERATO CHE:**

- ai fini dell'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica con i dati 2014, la Cassa ha segnalato l'opportunità di inserire alcune modifiche/integrazioni alle medesime disposizioni di cui alla deliberazione 437/2013/R/eel, al fine di agevolare l'inserimento dei dati da parte delle imprese interessate e il controllo dei medesimi dati;
- con la deliberazione 518/2014/R/eel, l'Autorità ha adottato le prime disposizioni in tema di riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW di cui al decreto legge 91/14;
- dette disposizioni prevedono, tra l'altro, che i punti in bassa e media tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica non possono usufruire delle suddette riduzioni, ai sensi di quanto previsto dal medesimo decreto legge 91/14;
- ai fini di quanto sopra, la deliberazione 518/2014/R/eel prevede che gli sconti riconosciuti sui punti in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica saranno recuperati a scomputo a valere sulle agevolazioni per gli oneri generali riconosciute dalla Cassa (comma 2.2), mentre i distributori e gli esercenti la vendita provvederanno direttamente a non riconoscere gli sconti di cui al decreto legge 91/14 sui punti in media tensione nella titolarità delle medesime imprese (comma 2.1, lettera b));
- la deliberazione 518/2014/R/eel non disciplina le modalità di successivo conguaglio in relazione all'applicazione degli sconti di cui sopra per i punti in media tensione a seguito dell'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica.

**RITENUTO NECESSARIO E URGENTE:**

- rinviare la definizione della disciplina definitiva delle imprese a forte consumo di energia elettrica a valle della chiusura del procedimento in corso di fronte la Commissione europea;
- definire una disciplina per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica per il solo anno di competenza 2014, in attesa dei risultati del procedimento di verifica della compatibilità delle misure in parola con le norme europee in materia di aiuti di Stato;
- ai fini di quanto sopra, introdurre per l'anno di competenza 2014 le modifiche al meccanismo acconto/conguaglio previsto dalla deliberazione 467/2013/R/eel prospettate nel Rapporto 2013;
- abrogare, di conseguenza, le disposizioni della deliberazione 467/2013/R/eel in merito al suddetto meccanismo per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese

a forte consumo di energia elettrica con riferimento all'anno di competenza 2014 nonché abrogare le analoghe disposizioni della deliberazione 385/2014/R/eel in relazione al riconoscimento delle suddette agevolazioni per le imprese comprese in una rete interna di utenza;

- confermare, ai fini dei controlli sui dati di competenza dell'anno 2014, le procedure e le tempistiche già previste per i dati di competenza dell'anno 2013 dalla deliberazione 467/2013/R/eel;
- riservarsi di intervenire, entro il 30 settembre 2015, sulla disciplina delle modalità di erogazione delle agevolazioni di competenza 2014, definite col presente provvedimento, in ragione degli eventuali sviluppi, a quella data, del procedimento di verifica della compatibilità delle misure in parola con le norme europee in materia di aiuti di Stato;
- richiedere alla Cassa di predisporre e pubblicare sul proprio sito, previa informativa alla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità, una circolare di aggiornamento delle modalità e tempistiche di riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui all'Allegato A alla deliberazione 666/2014/R/eel;
- in vista dell'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica con i dati dell'anno 2014, introdurre le modifiche segnalate dalla Cassa per agevolare l'inserimento dei dati da parte delle imprese interessate e il controllo dei dati medesimi;
- disciplinare le modalità di successivo conguaglio da parte dei distributori e degli esercenti la vendita in relazione all'applicazione di quanto previsto al comma 2.1, lettera b), della deliberazione 518/2014/R/eel a seguito dell'aggiornamento dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- assegnare un termine, ai sensi del comma 5.2 della deliberazione 649/2014, coerente con le strette tempistiche previste per l'attuazione del presente provvedimento, entro il quale i soggetti interessati hanno facoltà di motivare eventuali esigenze per mantenere la disciplina come originariamente prevista dalla deliberazione 467/2013/R/eel o formulare osservazioni al fine di una eventuale riforma del presente provvedimento

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

*Modifiche alle deliberazioni 437/2013/R/eel, 467/2013/R/eel e 385/2014/R/eel*

- 1.1 Dopo il punto 2, dell'Allegato 2 alla deliberazione 437/2013/R/eel è inserito il seguente punto:  
"2bis: data di assegnazione codice ATECO".

- 1.2 Il punto 15 dell'Allegato 2 alla deliberazione 437/2013/R/eel è sostituito dal seguente:  
 “Quantitativo annuo di energia elettrica autoprodotta per lo svolgimento della propria attività per ogni singola officina di cui al successivo punto 16”.
- 1.3 Il punto 16 dell'Allegato 2 alla deliberazione 437/2013/R/eel è sostituito dal seguente:  
 “(richiesto se il dato di cui al punto 15 è diverso da zero) codice/i dell'autoproduttore ai fini delle accise, nello stesso ordine di inserimento del precedente punto 15”.
- 1.4 L'articolo 3 della deliberazione 467/2013/R/eel è abrogato.
- 1.5 Il comma 6.1, lettera b), della deliberazione 467/2013/R/eel è abrogato.
- 1.6 Il comma 3.4 della deliberazione 385/2014/R/eel è abrogato.
- 1.7 Al comma 3.5 della deliberazione 385/2014/R/eel le parole “di cui ai precedenti commi 3.3 e 3.4” sono sostituite dalle seguenti parole: “di cui al precedente comma 3.3”.
- 1.8 Il comma 4.5, lettera b), della deliberazione 385/2014/R/eel è abrogato.
- 1.9 Al comma 4.5, lettera c), della deliberazione 385/2014/R/eel le parole “gli importi di cui alle precedenti lettere a) e b)” sono sostituite dalle seguenti parole “gli importi di cui alla precedente lettera a)”.
- 1.10 Al comma 4.8 della deliberazione 385/2014/R/eel le parole “con le medesime modalità di cui ai precedenti commi 3.3 e 3.4” sono sostituite dalle seguenti parole: “con le medesime modalità di cui al precedente comma 3.3”.

## **Articolo 2**

### *Disposizioni per la competenza 2014*

- 2.1 Per l'annualità 2014, il termine di cui al comma 2.4 della deliberazione 437/2013/R/eel è anticipato al 30 aprile 2015.
- 2.2 La Cassa rende disponibile il sistema di cui al comma 1.1 della deliberazione 437/2013/R/eel per l'aggiornamento con i dati 2014 entro il 15 maggio 2015.
- 2.3 Fatto salvo quanto previsto al comma 5.1, la Cassa eroga entro il 30 settembre 2015 l'intero ammontare delle agevolazioni di competenza dell'anno 2014 a tutte le imprese aventi diritto che entro il 30 giugno 2015:
- a) hanno presentato la dichiarazione IVA per l'anno 2014;
  - b) hanno presentato la dichiarazione alla medesima Cassa con i dati 2014;
  - c) hanno superato i controlli di cui all'articolo 4.
- 2.4 La Cassa eroga le agevolazioni di competenza 2014 alle imprese aventi diritto diverse da quelle di cui al precedente comma 2.3, secondo le modalità e tempistiche di cui al comma 5.3 e fatto salvo quanto previsto al comma 5.1.
- 2.5 Il termine ultimo per le imprese a forte consumo di energia elettrica per rilasciare la dichiarazione con i dati 2014 è fissato al 31 ottobre 2015. Decorso

- tale termine, la dichiarazione non potrà dare luogo al riconoscimento di agevolazioni.
- 2.6 Ai fini del calcolo delle agevolazioni di cui ai commi 2.3 e 2.4 per le imprese a forte consumo di energia elettrica ricomprese in una rete interna di utenza:
- a) per i titolari del POD della RIU si applicano le modalità previste al comma 3.3 della deliberazione 385/2014/R/eel;
  - b) per le imprese che prelevano energia all'interno della RIU, si applicano le modalità previste all'articolo 4 della deliberazione 385/2014/R/eel.
- 2.7 La Cassa pubblica l'elenco delle imprese a forte consumo di energia per l'anno 2014 (di seguito: elenco 2014) entro il 30 novembre 2015, salvo successivi aggiornamenti in relazione ai controlli di cui all'articolo 4.
- 2.8 Qualora un'impresa a forte consumo di energia elettrica inclusa nell'elenco 2014 non fosse stata inclusa nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2013 (di seguito: elenco 2013), al fine delle determinazioni e dei pagamenti di cui ai precedenti commi 2.3 e 2.4:
- a) la Cassa richiede i dati di cui al comma 3.1 ai distributori di riferimento;
  - b) entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui alla precedente lettera a), i distributori di riferimento trasmettono alla Cassa i dati di cui al comma 3.1.

### **Articolo 3**

#### *Disposizioni per le imprese distributrici di energia elettrica e per gli esercenti la vendita*

- 3.1 Entro il 30 giugno 2015, le imprese distributrici trasmettono alla Cassa l'elenco dei punti di prelievo in bassa, media, alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica censite nell'elenco 2013, e i dati di consumo dei medesimi punti in ciascun mese dell'anno 2014, differenziati per scaglioni di consumo (0-4 GWh/mese, 4-8 GWh/mese, 8-12 GWh/mese e oltre i 12 GWh/mese), secondo la modulistica predisposta dalla medesima Cassa.
- 3.2 Le imprese distributrici provvedono a trasmettere alla Cassa i dati di cui al precedente comma 3.1 per eventuali nuovi soggetti inseriti nell'elenco 2013 a seguito degli aggiornamenti bimestrali di cui al paragrafo 1.3 dell'Allegato A alla deliberazione 666/2014/R/eel successivi al 30 giugno 2015, entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'elenco 2013 aggiornato.
- 3.3 Eventuali conguagli in relazione all'applicazione, nel corso del 2015, delle disposizioni di cui al comma 2.1, lettera b), della deliberazione 518/2014/R/eel, saranno effettuati a valle dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 3.2 della deliberazione 437/2013/R/eel con i dati dell'anno 2015.

**Articolo 4**  
*Controlli sui dati 2014*

- 4.1 La Cassa effettua per l'anno 2014 i medesimi controlli previsti per l'anno 2013, come disciplinati dall'articolo 4 della deliberazione 467/2013/R/eel e definiti al paragrafo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 666/2014/R/eel.

**Articolo 5**  
*Disposizioni transitorie e finali*

- 5.1 Entro il 30 settembre 2015, l'Autorità eventualmente integra o modifica quanto disposto ai precedenti commi 2.3 e 2.4 ai fini dell'erogazione delle agevolazioni di competenza 2014, in relazione allo sviluppo, a tale data, del procedimento di verifica da parte della Commissione europea della compatibilità delle misure istitutive delle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica con le norme europee in materia di aiuti di Stato.
- 5.2 Successivamente alla conclusione del procedimento di cui al precedente comma 5.1, l'Autorità provvede a pubblicare le agevolazioni sugli oneri generali di sistema da riconoscere alle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2014.
- 5.3 Entro il 15 aprile 2015, la Cassa predispone e pubblica sul proprio sito, previa informativa alla Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità, una circolare di aggiornamento delle modalità e tempistiche di riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui all'Allegato A alla deliberazione 666/2014/R/eel, tenendo conto:
- a) di quanto previsto al presente provvedimento;
  - b) che le erogazioni di cui al precedente comma 2.4 devono essere effettuate non appena possibile, e comunque entro il 31 dicembre 2015, fatti salvi i controlli di cui all'articolo 4.
- 5.4 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro dello Sviluppo Economico.
- 5.5 Il presente provvedimento è trasmesso all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle dogane, al Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza e alla Cassa congruaglio per il settore elettrico.
- 5.6 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).
- 5.7 Le deliberazioni 437/2013/R/eel, 467/2013/R/eel e 385/2014/R/eel, come risultanti dalle modifiche adottate nel presente provvedimento, sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità.

- 5.8 Entro il 31 marzo 2015 i soggetti interessati possono far pervenire osservazioni sul presente provvedimento, al fine di poter valutare una sua eventuale riforma, comunque nei limiti di cui in motivazione.

19 marzo 2015

IL PRESIDENTE

*Guido Bortoni*